



# COMUNE DI URZULEI

*Provincia di Nuoro*

Via Mazzini, 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913  
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 – e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

Prot. n. 6397

## **BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE (Legge n. 431/98 art.11) - ANNUALITA' 2021**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

#### **A V V I S A**

Che con propria Determinazione n. 736 del 13/10/2021 nel rispetto delle direttive RAS Regione Autonoma della Sardegna Assessorato al Lavoro, è stato approvato il bando per l'individuazione dei destinatari degli aiuti economici ad integrazione dell'affitto, relativamente all'anno 2021, sostenuto dalle famiglie che si trovino in condizioni di disagio.

I destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari di proprietà privata situate nel Comune di Urzulei e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva, come dovrà risultare da contratto regolarmente registrato. Sono inoltre destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27/12/2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione Esclusiva.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza di **limiti di valore Isee di cui al presente bando.**

Gli interessati devono inviare la relativa domanda al COMUNE DI URZULEI - Servizio Amministrativo - Ufficio Socio Culturale, con una delle seguenti modalità:

- tramite servizi abilitati alla consegna della posta;
- mediante pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: [procollo.urzulei@pec.comunas.it](mailto:procollo.urzulei@pec.comunas.it);
- mediante posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo e-mail: [protocollo@comuneurzulei.it](mailto:protocollo@comuneurzulei.it)
- o depositata presso il Comune di Urzulei nella cassetta esterna della posta.

**entro e non oltre le ore 13.00 del 19/11/2021.**

**Il recapito della richiesta al protocollo dell'Ente rimane ad esclusivo carico del mittente, pertanto il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità, sia per quanto riguarda la presentazione, sia per la tardiva presentazione.**

La modulistica e il bando sono consultabili e scaricabili, oltre che presso l'Ufficio socio culturale anche sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo [www.comuneurzulei.it](http://www.comuneurzulei.it), oppure visionabili presso l'Ufficio socio culturale del Comune

### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

Possono presentare domanda i titolari di contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Urzulei;
- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda.
- essere titolari di contratti di locazione **regolarmente registrati** di unità immobiliari ad uso residenziale site nel comune ed occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- **Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n° 112-Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008,n° 133)**

Il contratto deve:

- essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell'anno successivo.

Sono esclusi dall'accesso al fondo i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente

## DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

**FASCIA A :** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS ( € **13.405,08**), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (**FASCIA A**); l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore Isee e non può essere superiore a € **3.098,74**.

**FASCIA B:** ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € **14.573,00** rispetto alla quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**FASCIA B**). L'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

**FASCIA COVID:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla fascia Covid, ai sensi dell'art.1 c.4 del DM n. 290 del 19/07/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo articolo, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

## CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

### **-Reddito/Pensione di cittadinanza**

Come disposto dall'art. 1, c.6 del D.M. n. 290 del 19/07/2021, il contributo in oggetto non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del cd reddito/pensione di cittadinanza.

I Comuni erogheranno comunque l'intero contributo anche ai beneficiari della quota affitto del Reddito di cittadinanza salvo poi trasmettere la lista dei destinatari dei contributi all' INPS che effettuerà la compensazione in una fase successiva sulla quota del reddito di cittadinanza destinata all'affitto.

### **-Fondo sociale (art. 10 L.R. n.7/2000)**

I contributi oggetto del presente Bando non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art.10 della L.R. n.7/2000.

I Comuni erogheranno comunque l'intero contributo salvo poi trasmettere la lista dei destinatari ai soggetti gestori dei contributi (solitamente AREA) che effettuerà la compensazione della quota erogata sul Fondo Sociale.

I contributi, aiuti e finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui al presente Bando, salvo che non sia disposto diversamente dalla norma.

Si precisa che il Fondo perduto previsto dall'art. 9 quater, del D.L. 28/10/2020 n.137 non ha rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

### **MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO**

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

#### Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

ISEE del nucleo familiare =	€ 10.000,00
Canone annuo effettivo =	€ 3.600,00
Canone sopportabile =	€ 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi ammontare massimo del contributo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = 2.200,00

E' utile precisare, che l'ammontare massimo del contributo concedibile ai singoli beneficiari, così come stabilito con il D.M. LL.PP. del 7 giugno 1999, è pari a € 3.098,74 per la fascia A, ed € 2.320,00 per la fascia B.

Si precisa che qualora l'importo trasferito dalla Regione non sarà sufficiente a coprire totalmente le richieste presentate, l'amministrazione scrivente opererà una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti beneficiari inseriti nelle fasce A e B.

### **TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato **prorogabilmente entro le ore 13.00 del 19/11/2021.**

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE GRADUATORIA DI MERITO**

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità e provvede così alla redazione della graduatoria.

**LE DOMANDE INCOMPLETE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E VERRANNO PERTANTO ESCLUSE.**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese, specificando che le eventuali false dichiarazioni verranno segnalate all'autorità giudiziaria, si riserva, inoltre, il diritto di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 109/1998).

## DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

La presentazione di partecipazione al presente bando devono essere compilate esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune, disponibili sulla home page del Sito istituzionale dell'Ente [www.comuneurzulei.it](http://www.comuneurzulei.it) e presso l'ufficio socio culturale.

La documentazione da presentare è la seguente:

- 1) **DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO INDIRIZZATA AL SINDACO DEL COMUNE DI URZULEI**
- 2) **CERTIFICAZIONE ISEE;**
- 3) **COPIA DEL CONTRATTO REGOLARMENTE REGISTRATO.**
- 4) **FOTOCOPIA CODICE FISCALE O TESSERA SANITARIA E FOTOCOPIA FIRMATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RICHIEDENTE.**
- 5) **EVENTUALE FOTOCOPIA DEL MODULO DI PAGAMENTO DELLA TASSA ANNUALE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, CHE ACCERTA L'AVVENUTO RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER L'ANNO IN CORSO.**
- 6) **PER GLI IMMIGRATI E' NECESSARIO ALLEGARE IL POSSESSO DEL CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DA ALMENO DIECI ANNI NEL TERRITORIO NAZIONALE OVVERO DA ALMENO CINQUE ANNI NELLA MEDESIMA REGIONE (Decreto Legge 25.06.2008, n° 112-Capo IV art.11, convertito con Legge 6 agosto 2008,n° 133).**
- 7) **EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE BENEFICIARIO REDDITO DI CITTADINANZA E/O PENSIONE DI CITTADINANZA**

**LE DOMANDA INCOMPLETE O PRIVE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NON SARANNO RITENUTE VALIDE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA, PERTANTO VERRANNO ESCLUSE.**

**SI SPECIFICA INOLTRE CHE LE RICHIESTE INOLTRE ONLINE DOVRANNO ESSERE RIGOROSAMENTE IN FORMATO PDF, SE PRESENTATE IN ALTRO FORMATO ( FOTOGRAFIE DOC.ETC), NON VERRANNO PRESE IN ESAME**

## MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvederà all'erogazione del contributo a seguito dell'accreditamento da parte della R.A.S. del relativo finanziamento.

Il contributo viene attribuito per l'anno 2021. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero delle mensilità pagate e documentate. Nel caso di trasferimento in altro comune o in caso di interruzione della locazione, il contributo sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo è subordinata, **pena l'esclusione** alla presentazione di tutte le ricevute (in fotocopia) di pagamento del canone di locazione relative all'annualità 2021.

Il Comune di Urzulei provvederà ad inviare all'INPS e/o all'AREA l'elenco dei destinatari del contributo regionale che beneficiano del reddito/pensione di cittadinanza o siano in possesso di un contratto di locazione residenziale con unità immobiliare pubblica.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il pagamento dell'affitto.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi nei casi in cui il richiedente sia impossibilitato a presentare la documentazione attestante l'avvenuto pagamento, i Comuni potranno, ai sensi e nei modi indicati nell'art. 11 c.3 della L. n. 431/1998, erogare il contributo al locatore interessato, a compensazione, anche parziale, della morosità medesima

URZULEI 13/10/2021

**IL RESPONSABILE FF DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
F.to Geom. Gianfranco Cavia**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)